



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 gennaio 2009 (16.01)
(OR. en)**

Fascicoli interistituzionali:

2008/0103 (CNS)

2008/0104 (CNS)

2008/0105 (CNS)

2008/0106 (CNS)

5263/09

ADD 1

AGRI 10

AGRIORG 1

AGRISTR 1

AGRIFIN 3

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale

al: Consiglio

n. doc. prec.: 16049/08 + COR 1

16306/08 + COR 1 + COR 2, 16178/08, 16314/08, 16315/08

n. prop. Com: 9656/08 - COM(2008) 306 defin.

Oggetto: - Adozione di

- a) Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
 - b) Regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 al fine di adeguare la politica agricola comune
 - c) Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
 - d) Decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007–2013)
- *Valutazione dello stato di salute*
-

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

A. REGOLAMENTO SUL SOSTEGNO DIRETTO (punto a) in oggetto)

1. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione della Commissione sull'ammissibilità dei terreni al regime di pagamento unico

La Commissione conferma che l'attuale quadro giuridico comunitario e gli orientamenti per la sua attuazione offrono una flessibilità sufficiente per tener conto delle esigenze concernenti i pascoli seminaturali tradizionali, che sono utilizzati per l'attività agricola e in cui la densità degli alberi è superiore a quella raccomandata di 50 alberi/ettaro. Nei pascoli seminaturali, gli arbusti e gli impedimenti aventi particolare importanza potrebbero parimenti essere ammissibili se classificati come elementi paesaggistici. Per quanto riguarda i pascoli calcarei e boschivi tradizionali, gli elementi non ammissibili possono essere dedotti mediante l'applicazione di un coefficiente appropriato.

È responsabilità dello Stato membro definire criteri concreti e controllabili per la delimitazione di questo tipo di terreni, garantendo nel contempo la trasparenza per l'agricoltore. Le norme generali di ammissibilità in vigore per i pagamenti nel quadro del regime di pagamento unico (RPU) si applicano anche a tali superfici. Pertanto le superfici ritenute inammissibili sono dedotte, conformemente a tali norme, dal pagamento a titolo dell'RPU. Per quanto riguarda il sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale, possono essere adottati criteri specifici di ammissibilità, non rigorosamente identici a quelli relativi ai pagamenti a titolo dell'RPU.

Dichiarazione della Commissione sul regime di pagamento unico per superficie in Bulgaria

La Commissione esaminerà come si possa adeguare la superficie soggetta al regime di pagamento unico per superficie in Bulgaria nel 2009 per tener conto dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regime nel 2007 e 2008, sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità bulgare.

Dichiarazione della Commissione sul mantenimento dello status quo per quanto riguarda i regimi di assicurazione esistenti

La Commissione ritiene che l'adozione dell'articolo 70 (Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante) nell'ambito del regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori non influirà sulla continuazione dei regimi di assicurazione agricola degli Stati membri che sono stati approvati dalla Commissione in conformità del Capo V.B.5 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi) degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) o comunicati ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione e che hanno soddisfatto le condizioni fissate da quel regolamento e in particolare dall'articolo 12 (Aiuti per il pagamento di premi assicurativi). Tuttavia la coesistenza di regimi di assicurazione ai sensi dell'articolo 70, da un lato, e di norme comunitarie sull'aiuto di Stato, dall'altro, dovrà essere esaminata separatamente e in base alla sua validità intrinseca.

**Dichiarazione della Commissione su un aumento dal 4% al 5% del margine di cui
all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006**

L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione prevede la progressiva riduzione dei pagamenti mensili agli Stati membri qualora le spese pagate con ritardo dagli Stati membri superino il margine del 4% delle spese pagate rispettando i termini e le scadenze. La Commissione esaminerà l'aumento di questo margine dal 4% al 5%.

**Dichiarazione della Commissione sull'applicazione della modulazione e della disciplina
finanziaria ai gruppi agricoli di conduzione in comune (GAEC) (articolo 12 "Aiuto
supplementare" del regolamento (CE) n. 1782/2003)**

La Commissione rammenta inoltre il principio alla base della dichiarazione da essa fatta all'atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003, secondo cui la Commissione considera che ciascuna azienda che fa parte di un GAEC (gruppo agricolo di conduzione in comune), quale previsto dal "Code rural" francese, sia equiparata ad una singola azienda ai fini dell'applicazione dell'importo supplementare di aiuto previsto in caso di modulazione e delle franchigie nell'ambito del meccanismo di disciplina finanziaria.

**Dichiarazione della Commissione sulla relazione concernente i progressi in materia di
disaccoppiamento**

La Commissione elaborerà entro il 31 dicembre 2012 una relazione destinata al Consiglio sullo stato di attuazione della "valutazione dello stato di salute", in particolare per quanto riguarda i progressi in materia di disaccoppiamento.

Dichiarazione della Commissione sul vino

La Commissione conferma che, secondo la procedura stabilita all'articolo 141, paragrafo 2 del regolamento sul sostegno diretto, essa adeguerà l'allegato VIII per gli Stati membri interessati al fine di tener conto delle loro notifiche degli importi da trasferire dalle rispettive dotazioni nazionali relative al vino.

2. DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'abolizione del ritiro dalla produzione

Il Consiglio conviene di abolire le disposizioni in materia di ritiro dalla produzione stabilite dal regolamento (CE) n. 1782/2003. L'adozione formale del regolamento sul sostegno diretto, tuttavia, avrà luogo soltanto all'inizio del 2009 e la data di entrata in vigore sarà successiva al 1° gennaio 2009.

Al fine di informare gli agricoltori sulla futura situazione, la Commissione ha già pubblicato una comunicazione nella GU C 186 del 23 luglio 2008.

Il Consiglio e la Commissione ribadiscono pertanto la decisione di abolire il ritiro dalla produzione. Al riguardo sarà pubblicata una nuova comunicazione nella Gazzetta ufficiale, serie C, al fine di evitare di creare legittime aspettative tra gli agricoltori¹.

In tale contesto, il Consiglio e la Commissione convengono che non è necessario che gli Stati membri effettuino controlli per quanto riguarda il ritiro dalla produzione a decorrere dal 15 gennaio 2009, poiché il regolamento sul sostegno diretto si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla semplificazione dei requisiti di condizionalità

Il Consiglio e la Commissione dichiarano che proseguiranno i lavori finalizzati all'ulteriore semplificazione, per gli agricoltori e per le amministrazioni nazionali, dell'applicazione dei requisiti di condizionalità.

¹ Si veda la comunicazione della Commissione a tutti gli agricoltori concernente il ritiro dei seminativi dalla produzione a partire dal 2009 (GU C 324 del 19.12.2008, pag. 11).

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul futuro della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013

Nel quadro delle discussioni avviate ad Annecy il 23 settembre 2008 sul futuro della politica agricola comune dopo il 2013 e fatte salve le nuove prospettive finanziarie per tale periodo, il Consiglio e la Commissione si impegnano ad esaminare approfonditamente le possibilità di sviluppo del regime di pagamenti diretti nella Comunità e trattare la questione dei livelli di pagamenti diretti che divergono da uno Stato membro all'altro.

3. DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Dichiarazione del Consiglio sul cotone

Con il regolamento (CE) n. 637/2008 il Consiglio ha deciso di prevedere un programma nazionale quadriennale per la ristrutturazione del settore del cotone in Spagna e in Grecia. Il finanziamento è effettuato attraverso una riduzione dei pagamenti accoppiati per il settore. Al più tardi alla fine del periodo quadriennale i fondi sono trasferiti nell'allegato VIII come pagamenti disaccoppiati.

Il Consiglio invita la Commissione a presentare una proposta che consenta agli Stati membri interessati di prorogare il periodo quadriennale per altri quattro anni affinché il processo di ristrutturazione possa essere effettuato nel modo più efficace. Di conseguenza, il trasferimento dei fondi nell'allegato VIII come pagamenti disaccoppiati verrebbe rinviato ed effettuato al più tardi dopo un periodo di ristrutturazione di otto anni.

4. DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO

Le successive riforme della politica agricola comune, come le modifiche che si stanno ad essa apportando, non possono ignorarne le conseguenze specifiche nelle regioni ultraperiferiche. Tali conseguenze sono particolarmente avvertite nel settore lattiero-caseario e nelle condizioni di approvvigionamento dello zucchero nella Regione autonoma delle Azzorre.

Il Portogallo ricorda che il Parlamento europeo condivide le sue preoccupazioni, in particolare nel suo parere sulla "valutazione dello stato di salute" della politica agricola comune e che ha anche adottato una proposta sull'approvvigionamento di zucchero delle Azzorre.

Il Portogallo ritiene pertanto che la Commissione non possa non tener conto della sua posizione e si augura che presenti proposte a tempo debito.

**B. REGOLAMENTO CHE MODIFICA LA POLITICA AGRICOLA COMUNE
(punto b) in oggetto)**

1. DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

**Dichiarazione della Commissione in relazione all'articolo 44
del regolamento (CE) n.1234/2007**

La Commissione dichiara che intende applicare l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) secondo la prassi seguita in precedenza, consistente nel sostenere soltanto gli agricoltori colpiti da limitazioni di movimento imposte da misure veterinarie.

Dichiarazione della Commissione sull'adeguamento del tenore di grassi nel 2010-2011

La Commissione presenterà, sotto la sua responsabilità, una proposta in sede di Comitato di gestione per adattare il coefficiente di adeguamento del tenore di grassi di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione riducendo il coefficiente da 0,18 a 0,09 per i produttori che consegnano latte il cui tenore di grassi sia superiore al relativo livello di riferimento di grassi. Il coefficiente (0,18) per i produttori non sarà modificato in caso di tenore di grassi inferiore al relativo livello di riferimento.

Dichiarazione della Commissione sui cereali

La Commissione richiama l'attenzione sull'articolo 13, paragrafi 1 e 3 e sull'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento unico OCM sulla cui base la Commissione può adottare tutte le misure necessarie, anche a livello regionale, a sostegno del mercato dei cereali, compreso il granoturco.

2. DICHIARAZIONE DEL BELGIO

Il Belgio può sostenere il compromesso della Presidenza sulla "valutazione dello stato di salute" della PAC. Tuttavia, la delegazione belga, rinviando a questo proposito alle spiegazioni fornite dalla Commissione in sede di riunioni, ritiene che le relazioni di valutazione programmate per il 2010 e 2012 di cui al punto 8.2 del compromesso¹ possano, in funzione delle conclusioni delle stesse, portare anche ad un calo dei quantitativi di riferimento nazionali o ad un arresto degli aumenti programmati. Inoltre, il Belgio chiede che venga avviata rapidamente una riflessione sui meccanismi di regolazione dell'offerta a vantaggio degli agricoltori e dei consumatori.

3. DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

L'Italia dichiara che la quota supplementare verrà assegnata in via prioritaria ai produttori che sono stati responsabili del superamento della quota latte nazionale.

¹ Punto 8.2 del doc. 16049/08 + COR 1 e articolo 184, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

C. **MODIFICHE DEL REGOLAMENTO SULLO SVILUPPO RURALE**
(punto c) in oggetto)

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione della Commissione sulla soppressione della restrizione del sostegno agli investimenti con riguardo alla produzione lattiero-casearia

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) limita il sostegno agli investimenti per i produttori di latte affinché questi non superino la loro quota latte disponibile.

Questa norma sarà soppressa nel quadro della modifica del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Dichiarazione della Commissione sul tabacco

La Commissione è disposta ad assistere gli Stati membri nell'adozione di idonee iniziative in materia di sviluppo rurale nelle regioni interessate dalla riforma del settore del tabacco del 2004.

REGOLAMENTO SUL SOSTEGNO DIRETTO (punto a) in oggetto)

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO SULLO SVILUPPO RURALE (punto c) in oggetto)

**MODIFICHE DELLA DECISIONE SUGLI ORIENTAMENTI STRATEGICI
COMUNITARI PER LO SVILUPPO RURALE (punto d) in oggetto)**

DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA

La Lettonia non ha espresso il suo accordo per quanto concerne il compromesso sulla "valutazione dello stato di salute" della PAC raggiunto dal Consiglio il 27 e 28 ottobre 2008, a motivo del fatto che non sarà disponibile un finanziamento immediato e adeguato per i pagamenti diretti né per le nuove sfide nell'ambito dello sviluppo rurale. La Lettonia mantiene tale requisito e al riguardo fa riferimento alle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008, in cui si sottolinea la necessità di assicurare una concorrenza leale equa e un'agricoltura sostenibile in tutta l'Unione europea per continuare a migliorare l'orientamento al mercato dell'agricoltura e consentire in tal modo agli agricoltori di reagire meglio ai segnali del mercato. La Lettonia ribadisce che i criteri storici di distribuzione finanziaria dovrebbero essere aboliti. Per far sì che vi sia parità di condizioni di ammissibilità al sostegno e di importi occorrerebbe introdurre nuove chiavi di ripartizione basate su criteri obiettivi e aggiornati per tutti gli Stati membri dell'UE, meglio rispondenti alla situazione attuale e tali da non provocare distorsioni del mercato.

Alla luce di quanto precede, la Lettonia è spiacente di non poter appoggiare l'adozione delle suddette proposte legislative e di doversi dichiarare contraria. La Lettonia invita il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione a far opera di sensibilizzazione e ad adottare misure immediate.